


# ATA, ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE E PROROGHE AL 31 AGOSTO: VITTORIA IN TRIBUNALE DELLA UIL SCUOLA MODENA

***Riconosciuto il risarcimento a un'assistente amministrativa con supplenze al 30 giugno, più volte prorogate al 31 agosto***

Una nuova vittoria per la tutela del personale ATA precario arriva dal Tribunale di Modena. Con sentenza del **13 novembre 2026**, il Giudice del lavoro ha accolto il ricorso promosso con il sostegno della **UIL Scuola di Modena** e patrocinato dall'**avv. Antonio Mavilia**, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito a risarcire un'assistente amministrativa per l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.

La lavoratrice aveva svolto nello stesso istituto scolastico, nell'arco di più anni scolastici, supplenze con scadenza **al 30 giugno**, in diversi casi prorogate fino al 31 agosto. Secondo il Tribunale, per una parte dei rapporti esaminati, la ripetizione degli incarichi nello stesso istituto e sullo stesso posto, per oltre 36 mesi complessivi, era indicativa della copertura di esigenze stabili e durevoli anziché temporanee.

**Il punto decisivo** è che il Ministero non ha dimostrato l'esistenza di necessità provvisorie tali da giustificare quei rinnovi. Le proroghe estive, pur senza trasformare formalmente il posto da organico di fatto a organico di diritto, hanno rafforzato la valutazione della continuità del fabbisogno.

Il giudice ha quindi riconosciuto **quattro mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, pari a 7.488,44 euro**, oltre agli interessi legali, ponendo a carico del Ministero anche il 50% delle spese di lite. La decisione applica l'articolo 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, come modificato nel 2024, che prevede un'indennità **da quattro a ventiquattro mensilità** nei casi di abuso accertato.

La sentenza non determina un'assunzione a tempo indeterminato e non considera automaticamente illegittima ogni supplenza al 30 giugno: ciò che conta è dimostrare, nel caso concreto, un **utilizzo distorto dei contratti a termine**. Il Tribunale ha infatti escluso dal risarcimento i periodi giustificati da esigenze temporanee e i successivi incarichi in un diverso istituto.

Per la **UIL Scuola di Modena** è un risultato importante: conferma che anche il personale ATA, quando impiegato ripetutamente per coprire bisogni strutturali, può ottenere tutela risarcitoria. L'organizzazione sindacale continuerà a sostenere le lavoratrici e i lavoratori nella verifica delle loro posizioni contrattuali.

**PER INFORMAZIONI:** ricorsi@uilscuolamodena.it